


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO E TARIFFA PER
L'ELIMINAZIONE DELLE CAROGNE
DURANTE L'ALPEGGIO**



Indice

Art. 1	<i>Campo di applicazione</i>	3
Art. 2	<i>Responsabilità</i>	3
Art. 3	<i>Organizzazione</i>	3
Art. 4	<i>Notifica</i>	3
Art. 5	<i>Obbligo generale</i>	3
Art. 6	<i>Eccezioni</i>	3
Art. 7	<i>Eliminazione delle carogne</i>	3
Art. 8	<i>Assunzione delle spese</i>	4
Art. 9	<i>Diritto complementare</i>	4
Art. 10	<i>Abrogazioni</i>	4
Art. 11	<i>Entrata in vigore</i>	4

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento vale per l'eliminazione delle carogne sugli alpi e pascoli sul territorio comunale.

Art. 2 Responsabilità

I proprietari degli alpi e pascoli rispettivamente i loro affittuari e i possessori degli animali sono responsabili dell'osservanza delle relative prescrizioni durante il periodo dell'estivazione e pascolazione.

Art. 3 Organizzazione

L'organizzazione dell'eliminazione delle carogne compete al Comune.

Art. 4 Notifica

Il personale responsabile oppure il proprietario deve segnalare senza indugio alla cancelleria comunale gli animali periti per infortunio o per altre cause.

Art. 5 Obbligo generale

Tutte le carogne giacenti su territorio comunale devono essere trasportate per la loro utilizzazione tecnica a un centro di raccolta delle carogne, se del caso a mezzo di elicottero.

Chi porta i propri animali bovini sugli alpi e sul pascolo per l'estivazione, è obbligato a far parte della REGA.

I trasporti tramite elicottero devono essere organizzati in collaborazione con la Condotta Veterinaria.

Art. 6 Eccezioni

Il sotterramento è consentito soltanto osservando i presupposti di cui agli art. 7 e 8.

Art. 7 Eliminazione delle carogne

a) Carogne fino a 70 kg

Singole carogne fino a 70 kg vengono depositate presso il Centro carogne di Grono o Mesocco. Esse possono anche essere sotterrate a una profondità minima di 1.25 m in luogo non paludoso lontano da captazioni di sorgenti o corsi d'acqua.

Se le carogne si presentano in grande numero, devono essere preparate per il trasporto a mezzo elicottero se lontani da una strada principale o d'allacciamento.

b) Carogne oltre i 70 kg

Le carogne devono essere deposte lungo una strada principale o d'allacciamento designata dal Comune per essere asportate - se del caso con l'impiego dell'elicottero - al Servizio centrale di raccolta delle carogne di grandi dimensioni.

Se la configurazione del luogo, le condizioni meteorologiche o altre circostanze non consentono il recupero a mezzo elicottero, le carogne devono essere sotterrate in osservanza delle istruzioni del Comune, il quale se ne assumerà le spese.

Art. 8 Assunzione delle spese

Le spese per l'eliminazione di singole carogne al di sotto dei 70 kg (art. 7 lett. a) sono a carico del proprietario.

Le spese per l'eliminazione di più carogne al di sotto dei 70 kg, e per l'eliminazione di carogne oltre i 70 kg vanno a carico della Condotta Veterinaria.

In caso di trasporto con l'elicottero il proprietario è però tenuto ad anticipare l'importo che incassa la REGA per ogni recupero (attualmente Fr. 200.-).

La Condotta Veterinaria restituisce tale importo contro presentazione dell'originale della fattura REGA e della relativa ricevuta.

Le spese di volo non in stretto collegamento con il recupero delle carogne e altri esborsi supplementari non vengono assunti dalla Condotta Veterinaria o dal Comune, eccezion fatta per i casi di epizozia i quali devono essere regolati con l'Ufficio Veterinario Cantonale.

Art. 9 Diritto complementare

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento fanno stato le disposizioni dell'ordinanza federale sulle epizozie (art. 21) dell'ordinanza cantonale omonima (art. 28-30) delle norme concernenti l'alpeggio nel Cantone dei Grigioni (art. 4) nonché della legge concernente la distribuzione delle carogne e del regolamento sull'organizzazione del servizio di raccolta e dei centri regionali delle carogne.

Art. 10 Abrogazioni

Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti decreti sull'eliminazione delle carogne.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Comune.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del 27 maggio 1991